

	<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>
<b>DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME</b>	
Servizio finanza locale	autonomielocali@certregione.fvg.it finanzalocale@regione.fvg.it tel + 39 0432 555558 fax + 39 0432 555578, 0432 555143 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

## **TRASMESSA VIA PEC**

Udine, 5 gennaio 2016

Ai Comuni

Alle Province

Alle Comunità montane

Alle Unioni dei Comuni

Alla Comunità collinare del Friuli

LORO SEDI

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali

SEDE

oggetto: Manovra finanziaria regionale 2016-2018. Illustrazione generale delle norme finanziarie e contabili di interesse degli enti locali.

### Premessa.

Il Consiglio regionale nella seduta del 17 dicembre 2015 ha approvato i documenti della programmazione regionale per la fase previsionale, ossia: la legge di stabilità, la legge collegata alla manovra di bilancio e la legge di bilancio, di prossima pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.<sup>1</sup>

La legge di stabilità, all'articolo 7, contiene le norme finanziarie concernenti il sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, disciplinando la prima attuazione dei principi e delle regole contenute nella legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (*La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali*), che ha riformato il sistema dei trasferimenti regionali di parte corrente e per spese di investimento a favore degli Enti locali, in particolare delle Unioni territoriali intercomunali e dei Comuni, nonché delle Province fino al loro superamento.

In particolare, le disposizioni contenute nel predetto articolo definiscono i nuovi fondi, transitori e a regime, a favore degli enti locali per il triennio 2016-2018.

La legge collegata alla manovra di bilancio, all'articolo 6, contiene varie norme di carattere non strettamente finanziario, concernenti il sistema delle autonomie locali.

\* \* \*

Nel rinviare alla lettura dei due testi normativi sopra citati si illustrano le principali novità contenute negli stessi.

---

<sup>1</sup> In attesa della pubblicazione i documenti predetti possono essere visionati e scaricati dal sito internet del Consiglio Regionale (<http://www.consiglio.regione.fvg.it/iterleggi/pagine/ricerca.aspx>)

***Si anticipa che con successive comunicazioni e circolari saranno presentati nel dettaglio alcuni argomenti di particolare rilievo.***

Gli argomenti sono raccolti per ambito di materia secondo i seguenti paragrafi:

#### **Articolo 7 Legge di stabilità regionale 2016**

1. Modifica tempistica per la stipulazione della prima Intesa per lo sviluppo
2. Quantificazione complessiva delle risorse spettanti agli enti locali per il triennio
3. Trasferimento transitorio ordinario dei Comuni
4. Previsione recupero quote residuali Tares e gettiti IMU 2015
5. Fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali
6. Fondo straordinario alle Comunità montane
7. Fondo straordinario trasformazione Consorzio comunità collinare del Friuli in Unione territoriale intercomunale
8. Fondo ordinario transitorio per le Province
9. Fondo per sostenere e promuovere i percorsi di fusione tra Comuni
10. Fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione
11. Fondo transitorio per le Unioni territoriali intercomunali che attivano tempestivamente le funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014
12. Fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti
13. Fondo per accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile e non ripetibili
14. Fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali
15. Fondo perequativo minor gettito IMU 2015
16. Gestione gettito IMU 2016

#### **Articolo 6 Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018**

1. Approvazione documenti contabili degli enti locali
2. Piano dell'Unione
3. Disposizioni in materia di Comunità montane, di Consorzi e di Unioni costituite ai sensi della legge regionale 1/2006
4. Modifiche varie alla legge regionale 18/2015
5. Modifica tempistica fondo di vivibilità

\* \* \*

---

#### **Articolo 7 Legge di stabilità regionale 2016**

---

##### **1. Modifica tempistica per la stipulazione della prima Intesa per lo sviluppo (art. 7, comma 1)**

Il comma 1 prevede che la prima Intesa per lo sviluppo regionale e locale prevista dall'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, sarà stipulata dopo la costituzione delle Unioni territoriali intercomunali ed entro il **30 giugno 2016**. Questa tempistica è stata individuata in relazione al differimento della costituzione e attivazione delle funzioni da parte di detti enti disciplinata dalla legge regionale 26/2015. Si rammenta che l'Intesa in argomento costituisce lo strumento per la concertazione delle politiche territoriali di sviluppo del sistema integrato Regione - Autonomie locali.

## **2. Quantificazione complessiva delle risorse spettanti agli enti locali per il triennio (art. 7, commi 2-4)**

Come previsto dall'articolo 13 della legge regionale 18/2015, i commi da 2 a 4 quantificano le risorse complessive assicurate agli Enti locali per il triennio 2016-2018 (**433.003.926,31** euro annui). Questa previsione costituisce una rilevante innovazione rispetto al sistema precedente la riforma; gli enti locali, ai fini della programmazione dei rispettivi bilanci, potranno far riferimento alle risorse previste dalla manovra finanziaria regionale per un triennio. Per quanto riguarda la quantificazione delle risorse spettante agli enti locali, il citato articolo 13 della legge regionale 18/2015 prevede che la quota annuale spettante agli enti locali per ciascun triennio non sia inferiore al 13,21 per cento delle entrate regionali derivanti da compartecipazioni ai tributi erariali preventivate nella legge finanziaria dell'anno precedente al triennio da finanziare.

L'assegnazione annuale sopra indicata è incrementata in via straordinaria, solo per il 2016, dell'ulteriore quota di **3.971.912,14** euro, per un importo complessivo a favore degli enti locali pari a **436.975.838,45** euro.

## **3. Trasferimento transitorio ordinario dei Comuni (art. 7, commi 5-12)**

La legge regionale 18/2015 all'articolo 45 definisce il sistema transitorio di finanziamento dei Comuni fino all'attivazione del finanziamento a regime di cui all'articolo 14, comma 2, della medesima legge di riforma.

Il comma 5 dell'articolo 7 in esame intende realizzare la prima attuazione del passaggio del finanziamento dei Comuni dal criterio "storico" al criterio perequativo. A tal fine, è previsto un fondo ordinario transitorio spettante ai Comuni attribuito nella misura di **1.053.059.838,45** euro per il triennio 2016-2018 e così suddivisi: **352.819.838,45** euro per l'anno **2016 e 350.120.000** euro per ciascuno degli anni **2017-2018**.

Il fondo per l'anno 2016 è assegnato:

- a) per **14.565.198,33** euro, a titolo di quota specifica relativa sia al minor gettito conseguente all'abrogazione dell'addizionale dell'energia elettrica, sia alle risorse per le funzioni conferite; tale quota è ripartita in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite ai Comuni nell'anno 2015 per tali finalità (ossia in proporzione a quanto assegnato ai sensi dell'articolo 10, commi 20, 22, 26, della legge regionale 27/2014 e dell'articolo 10, commi 22 e 24, della legge regionale 20/2015);
- b) per **287.516.444,10** euro a titolo di quota ordinaria, ripartita in misura proporzionale al trasferimento ordinario unitario assegnato nell'anno 2015 (ossia in misura proporzionale all'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 27/2014, e all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 20/2015);
- c) per **50.738.196,02** euro a titolo di quota di perequazione, ripartita in base ai criteri definiti con regolamento regionale, che tengono conto anche delle caratteristiche demografiche, territoriali e socioeconomiche dell'ente. Al riguardo si evidenzia che, secondo quanto disposto al **comma 10**, i Comuni che non trasmetteranno nei modi e nei tempi previsti dalla Regione i dati in loro possesso necessari per la determinazione e la quantificazione della quota predetta, non beneficeranno di tale risorsa.

La quantificazione delle risorse spettanti per gli anni da 2017 e 2018 è indicata rispettivamente ai **commi 8 e 9**. Come previsto dalla legge regionale 18/2015 l'ammontare della quota spettante ai Comuni a titolo di perequazione (lettera c) aumenta progressivamente, con corrispondente diminuzione della quota ordinaria (lettera b), al fine di accompagnare i Comuni verso il nuovo sistema di finanziamento a regime configurato dalla predetta legge regionale sulla riforma della finanza locale.

In via straordinaria per l'anno 2016 il **comma 6** prevede che i Comuni trasferiscano una parte delle risorse ricevute a titolo di trasferimento ordinario transitorio a favore delle Unioni territoriali intercomunali costituite ai sensi della legge regionale 26/2014, in relazione alle funzioni comunali esercitate o gestite dall'ente sovracomunale di cui fanno parte dalla data di attivazione delle medesime funzioni e fino alla fine dell'esercizio 2016.

Per gli anni 2017 e 2018, invece, il **comma 11** precisa che sarà la legge di assestamento di bilancio dell'anno 2016 che individuerà la quota dello stanziamento dei Comuni da destinare direttamente alle Unioni territoriali intercomunali a incremento del fondo ordinario transitorio di detti enti.

Si precisa che il trasferimento ordinario transitorio comprende anche la quota per gli oneri del comparto unico del personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive costituite, in forza dell'articolo 41 ter della legge regionale 46/1996 presso le Aziende per i servizi sanitari, nonché il personale dei Consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 41/1996; pertanto i Comuni trasferiscono a detti soggetti quote adeguate di assegnazione (**comma 7**).

Sul trasferimento transitorio ordinario spettante ai Comuni per l'anno 2016 sono operati i conguagli di cui al paragrafo successivo.

Le risorse in argomento riferite al triennio sono erogate con le modalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 18/2015 e dell'articolo 10, comma 37, della legge regionale 27/2014 (ossia in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dagli enti locali con modalità informatica). Se non erogate con tale modalità entro il **15 ottobre** di ciascun anno, sono erogate d'ufficio entro il **30 novembre** di ciascun anno (**comma 34**).

*(Riferimento: Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali)*

#### **4. Previsione recupero quote residuali Tares e gettiti IMU 2015 (art. 7, commi 13-16)**

I **commi 13 - 16** disciplinano i recuperi relativi a gettiti di tributi erariali da assicurare al bilancio statale e regionale (IMU 2015 e quote residuali della TARES 2013) a valere sul fondo ordinario transitorio comunale per l'anno 2016 e, in caso di incapienza di detto fondo, al recupero mediante versamento a saldo direttamente dal Comune alla Regione.

In particolare i recuperi dei gettiti suddetti saranno disposti, nell'ordine, a valere sulle quote del fondo ordinario transitorio 2016 di cui alla lettera b) del paragrafo 3, poi sulla lettera a) e, in caso di incapienza di queste, a valere sulla quota di cui alla lettera c).

In caso di insufficienza del fondo ordinario transitorio 2016 per il recupero dei gettiti IMU, la parte residua è versata, a saldo, direttamente dal Comune alla Regione entro il **10 dicembre 2016**.

Come negli anni passati, l'individuazione delle quote da assicurare al bilancio statale, regionale e comunale, sono individuate con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei dati trasmessi dal competente Ministero.

*(Riferimento: Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali)*

#### **5. Fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali (art. 7, commi 17-19)**

E' previsto un fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali (UTI), ripartito in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio montano dei Comuni facenti parte di Comunità montana, prima della costituzione dell'Unione. Tale fondo è pari a **19.125.500** euro per il triennio 2016-2018, di cui **5.613.500** euro per l'anno 2016 e **6.756.000** euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Le risorse sono assegnate d'ufficio in due rate di pari importo, la prima entro il **30 giugno** e la seconda entro il **31 ottobre** di ciascun anno.

*(Riferimento: Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali)*

#### **6. Fondo straordinario alle Comunità montane (art. 7, commi 20-22)**

Fino alla costituzione delle Unioni territoriali intercomunali sono assicurate a favore delle Comunità montane e fino alla loro soppressione le risorse a valere su un fondo straordinario pari a **1.082.500** euro per l'anno 2016, da ripartire in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle stesse nell'anno 2015 a titolo di trasferimento ordinario unitario e per le funzioni conferite (ossia in misura proporzionale ai trasferimenti di cui all'articolo 10, commi 16, 22 e 26, della legge regionale 27/2014 e dell'articolo 10, comma 24, della legge regionale 20/2015).

Tale fondo è assegnato d'ufficio in un'unica soluzione entro il **15 febbraio 2016**.

*(Riferimento: Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali)*

#### **7. Fondo straordinario trasformazione Consorzio Comunità collinare del Friuli in Unione territoriale intercomunale (art. 7, commi 23-25)**

E' previsto a favore dell'Unione territoriale intercomunale che deriva dalla trasformazione del Consorzio comunità collinare del Friuli, per il solo anno 2016, un fondo straordinario di **60.000** euro a titolo di concorso agli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, in misura proporzionale all'assegnazione attribuita al predetto Consorzio Comunità collinare del Friuli nell'anno 2015.

Il fondo è assegnato d'ufficio in un'unica soluzione entro il **30 aprile 2016**.

*(Riferimento: Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali)*

#### **8. Fondo ordinario transitorio per le Province (art. 7, commi 26-34)**

La legge regionale 18/2015 all'articolo 47 disciplina i trasferimenti spettanti alle Province fino al loro superamento. In attuazione di questa previsione, a favore delle Province è attribuito un fondo ordinario transitorio pari a **110 milioni** di euro per il triennio 2016-2018, di cui **50 milioni** di euro per l'anno 2016 e **30 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2017-2018.

Tali risorse saranno ripartite in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Province nel 2015 a titolo di trasferimento ordinario unitario, trasferimento per funzioni conferite e trasferimento per il minor gettito conseguente all'abrogazione delle addizionali sul consumo

di energia elettrica (ossia in proporzione ai trasferimenti di cui all'articolo 10, commi 6, 20, 22 e 26, della legge regionale 27/2014 e dell'articolo 10, commi 22 e 24, della legge regionale 20/2015).

Per l'anno 2016 il 50 per cento delle risorse in argomento è erogato in base alle risultanze dei piani di subentro che saranno predisposti dalle Province e delle relative intese, nonché in base a successivi conguagli. Il restante 50 per cento è erogato in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dagli enti locali con modalità informatica; se non erogate con tale modalità entro il **15 ottobre** di ciascun anno, sono erogate d'ufficio entro il **30 novembre** di ciascun anno (**comma 34**).

Per gli anni 2017 e 2018 i **commi 29 e 30** accantonano le risorse necessarie al trasferimento delle funzioni delle Province previsto dall'articolo 32 della legge regionale 26/2014 alla Regione e ai Comuni costituiti in Unione territoriale intercomunale. A tal fine, per i due anni citati è costituito un fondo straordinario di **37.455.852,62** euro, suddivisi in ragione di **18.727.926,31** euro per ciascuno dei due anni, da ripartire alla luce delle risultanze dei piani di subentro che saranno predisposti dalle Province e delle relative intese.

Infine si richiama l'attenzione sulla previsione del **comma 32** che per l'anno 2016 mantiene a carico delle Province l'onere del pagamento dei mutui riferiti a funzioni che nel corso del medesimo anno sono trasferite alla Regione o alle Unioni territoriali intercomunali e mantengono a loro favore i contributi connessi ad essi o alle opere per i quali sono stati stipulati. Detti oneri saranno considerati ai fini dell'erogazione della quota di risorse prevista per l'anno 2016 da erogare in base ai piani di subentro.

*(Riferimento: Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali)*

#### **9. Fondo per sostenere e promuovere i percorsi di fusione tra Comuni (art. 7, commi 35-38)**

Il fondo per sostenere e promuovere i percorsi di fusione tra Comuni di cui all'articolo 14, commi da 4 a 7, della legge regionale 18/2015, ammonta a **3 milioni** di euro per il triennio 2016-2018, di cui **1 milione** di euro per ciascuno degli anni medesimi.

Gli enti interessati a ciascun percorso presentano domanda tramite il Comune più popoloso entro il **30 aprile** di ogni anno, specificando le proposte di utilizzo delle risorse regionali in conformità alle previsioni dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 18/2015.

In particolare le proposte di utilizzo dovranno riguardare l'attività per studi di fattibilità, comunicazione e promozione del referendum per sensibilizzare le comunità locali in ordine ai vantaggi della fusione in vista della costituzione del nuovo ente locale.

Per una migliore gestione delle risorse, si invitano gli enti interessati a segnalare nella domanda anche l'ammontare degli oneri preventivati ed il corrispondente ammontare del finanziamento richiesto.

L'assegnazione è concessa ed erogata **entro trenta giorni** dalla deliberazione del riparto da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge regionale 18/2015.

*(Riferimento: Posizione organizzativa sviluppo forme associative, innovazione finanza locale e monitoraggio del sistema regionale)*

#### **10. Fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione (art. 7, commi 39, 40)**

Il fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014 e all'articolo 14, comma 8, della legge regionale 18/2015,

ammonta a **6 milioni** di euro per il triennio 2016-2018, di cui **1 milione** di euro per l'anno 2016, **2 milioni** di euro per l'anno 2017 e **3 milioni** di euro per l'anno 2018 ed è assegnato d'ufficio e in unica soluzione entro il **30 aprile** di ciascun anno.

*(Riferimento: Posizione organizzativa sviluppo forme associative, innovazione finanza locale e monitoraggio del sistema regionale)*

#### **11. Fondo transitorio per le Unioni territoriali intercomunali che attivano tempestivamente le funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014 (art. 7, commi 41-43)**

L'Amministrazione regionale è autorizzata a incentivare per gli anni 2016 e 2017, con un fondo di **9.800.000** euro per il biennio 2016 e 2017, di cui **5.400.000** euro per l'anno 2016 e **4.400.000** euro per l'anno 2017, le Unioni territoriali intercomunali che attivano la gestione delle funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014, conformemente alle previsioni di cui all'articolo 46 della legge regionale 18/2015.

Tale incentivo è concesso ed erogato d'ufficio in un'unica soluzione entro il **15 settembre** di ciascun anno.

Si rammenta che, come previsto dall'articolo 46, commi 1 e 2 della legge regionale 18/2015, l'incentivazione è di carattere transitorio e spetta nel solo anno di attivazione delle funzioni. L'assegnazione complessiva è determinata in relazione alla somma dei valori attribuiti a ciascuna funzione attivata. Il sopra richiamato articolo 46 valorizza solo certe funzioni e l'ammontare varia in relazione all'anno di attivazione.

Con successiva nota saranno fornite ulteriori indicazioni in ordine alla gestione di detto fondo e al monitoraggio dell'effettivo avvio delle funzioni in Unione.

*(Riferimento: Posizione organizzativa sviluppo forme associative, innovazione finanza locale e monitoraggio del sistema regionale)*

#### **12. Fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti (art. 7, commi 44-53)**

Il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie di cui all'articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015, ammonta a **7.500.000** euro per il triennio 2016-2018, di cui **2.500.000** euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018.

Per l'anno 2016 il fondo è destinato:

- a) per **2 milioni** di euro per la valorizzazione di buone pratiche dei Comuni e delle Province connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte di predetti enti. La quota di risorse così individuata assicura il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità di estinzione, determinato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di contributo, da presentare alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali entro il 30 aprile 2016 e contenente:
  - la richiesta espressa di voler beneficiare del contributo;
  - l'indicazione dell'ammontare complessivo delle penalità connesse all'estinzione anticipata del debito, comprovate da una simulazione di chiusura anticipata del mutuo fornita dall'istituto erogatore del mutuo stesso;
  - gli estremi dell'atto consiliare contenente la volontà di estinzione anticipata del debito;

- la dichiarazione che la richiesta è formulata per operazioni di estinzione anticipata attivate dalla data del 1° gennaio 2016 o che l'ente intende adottare entro l'anno 2016. Il contributo è concesso entro il **31 maggio 2016** e l'erogazione è disposta in via posticipata, previa presentazione entro il 31 marzo 2017 degli oneri effettivamente sostenuti e della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta estinzione anticipata del debito. In caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale;

b) per **500.000** euro per il contributo al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 32, comma 2, della legge regionale 18/2015.

Per tale quota, fino all'approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 32, comma 3 e all'articolo 4, della legge regionale 18/2015, continua a trovare applicazione quanto deliberato dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 14, commi da 17 a 20, della legge regionale 23/2013.

Si precisa che con **regolamento regionale** saranno definiti i criteri per l'accesso e per il riparto e la gestione del fondo in argomento in relazione alle risorse stanziare per gli anni 2017 e 2018.

*(Riferimento: Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali per contributo penalità estinzione mutui;*

*Riferimento: Posizione organizzativa patto di stabilità e indennità amministratori per contributo al risanamento finanziario)*

### **13. Fondo per accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile e non ripetibili (art. 7, commi 54-59)**

A favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali è previsto altresì un Fondo di **1.500.000** euro per il triennio 2016-2018, di cui **500.000** euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, per il concorso agli oneri correnti derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile e non ripetibili, verificatisi nell'anno di stanziamento delle relative risorse, non finanziabili con le normali risorse di bilancio e per i quali è necessario intervenire senza ritardo, come previsto dall'articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015. L'assegnazione spettante a ciascun beneficiario non può essere superiore a 100.000 euro.

Con **regolamento regionale** saranno definite le modalità di presentazione della domanda, i criteri di riparto del fondo e le modalità di concessione ed erogazione.

Si fa presente che per l'anno 2016 tale fondo è previsto unicamente per i Comuni.

I beneficiari rendicontano l'assegnazione ricevuta, a pena di revoca dell'intero finanziamento regionale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di erogazione dell'assegnazione.

*(Riferimento: Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali)*

### **14. Fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali (art. 7, commi 60-66)**

Per il sostegno delle spese di investimento dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali saranno distribuite risorse a valere sul Fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali già previsto all'articolo 14, comma 9, lettera a) della legge regionale 18/2015. Le risorse ammontano a **36.400.000** euro per il



triennio 2016-2018, di cui **11 milioni** di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2017 e per **14.400.000** euro per il 2018.

Per l'anno 2016 il fondo è destinato:

- a) per la quota di 5.500.000 euro a favore dei Comuni;
- b) per la quota di 5.500.000 euro a favore delle Unioni territoriali intercomunali.

La quota di cui alla lettera a), è ripartita con i criteri di seguito indicati:

- per il 20 per cento in misura proporzionale alla superficie di ciascun Comune rispetto alla superficie totale della Regione, sulla base dei dati ISTAT;
- per il 10 per cento in misura proporzionale alla superficie montana di ciascun Comune rispetto al totale della superficie montana della Regione, secondo i dati forniti dall'UNCCEM;
- per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente di ciascun Comune rispetto alla popolazione complessiva della regione, sulla base dei dati ISTAT;
- per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione di età minore o uguale a quattordici anni di ciascun Comune rispetto alla popolazione complessiva della Regione compresa in questa fascia di età, sulla base dei dati ISTAT;
- per il 20 per cento in misura proporzionale alla viabilità di proprietà di ciascun Comune, secondo i dati forniti dai Comuni entro il **15 febbraio 2016** con le modalità informatiche che saranno a breve comunicate con specifica nota illustrativa. Si precisa che beneficeranno di questa quota esclusivamente i Comuni che trasmetteranno i dati nei modi e nei tempi previsti.

La quota di cui alla lettera b), è ripartita con i criteri di seguito indicati:

- per il 40 per cento in misura proporzionale alla superficie di ciascuna Unione territoriale intercomunale rispetto alla superficie totale della Regione, sulla base dei dati ISTAT;
- per il 10 per cento in misura proporzionale alla superficie montana di ciascuna Unione territoriale intercomunale rispetto al totale della superficie montana della Regione, secondo i dati forniti dall'UNCCEM;
- per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente di ciascuna Unione territoriale intercomunale rispetto alla popolazione complessiva della Regione, sulla base dei dati ISTAT;
- per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione di età minore o uguale a quattordici anni di ciascuna Unione territoriale intercomunale rispetto alla popolazione complessiva della Regione compresa in questa fascia di età, sulla base dei dati ISTAT.

Le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio in un'unica soluzione entro il **30 giugno 2016**. Entro due anni dall'erogazione il beneficiario presenta alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento.

Si specifica che per gli anni 2017 e 2018 le quote del fondo suddetto saranno ripartite secondo criteri definiti con **regolamento regionale**.

*(Riferimento: Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali)*

## **15. Fondo perequativo minor gettito IMU 2015 (art. 7, commi 67-70)**

Come ogni anno, anche per l'anno 2016 il legislatore regionale ha istituito un fondo perequativo a favore dei Comuni che presentano un minor gettito IMU 2015 (individuati con deliberazione di Giunta regionale), finanziato dalle quote che residuano dalla differenza tra il maggior gettito complessivo IMU 2015 recuperato dai Comuni, e l'importo del maggior

gettito chiesto dallo Stato per il medesimo anno, come somma algebrica tra valori positivi e negativi di gettito.

Tale fondo è concesso ed erogato entro il **30 settembre 2016** in misura pari alla differenza negativa di gettito e con riduzione proporzionale in caso di incapienza dello stanziamento.

*(Riferimento: Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali)*

## **16. Gestione gettito IMU 2016 (art. 7, commi 71-77)**

Le disposizioni di cui ai **commi 71 - 74** sono finalizzate a disciplinare il recupero, già a valere sui trasferimenti spettanti ai Comuni nell'anno 2016, di una quota del maggior gettito IMU da assicurare al bilancio statale e regionale. Fino alla legge finanziaria del 2015, il recupero dei gettiti era disposto a valere sui trasferimenti dell'anno successivo. La modifica in argomento è finalizzata a garantire una migliore gestione del bilancio regionale e dei bilanci dei Comuni, anche alla luce dell'introduzione del pareggio del bilancio.

In particolare:

- la norma di cui al **comma 71** prevede disposizioni tecniche necessarie a disciplinare il recupero di una quota dei maggiori gettiti 2016 a valere sulle risorse del fondo ordinario transitorio comunale del 2016, e della rimanente quota a valere sulle risorse del predetto fondo stanziato per il 2017. Con deliberazione della Giunta regionale sarà determinata, in via provvisoria, una prima quota di gettito da recuperare sulle quote del fondo ordinario transitorio comunale 2015. Tale ammontare sarà determinato per un importo non inferiore al 50 per cento della quota di maggior gettito 2015 individuata con deliberazione della Giunta regionale. Successivamente sarà determinata la quota definitiva in relazione alla quale, sottratto l'ammontare della quota provvisoria, sarà disposto il recupero sul fondo ordinario transitorio comunale del 2017.

- Il **comma 72** prevede che in caso di incapienza del Fondo ordinario transitorio comunale 2016 per il recupero della quota provvisoria, la parte residua è versata direttamente dal Comune alla Regione entro il 10 dicembre 2016; in caso di incapienza del Fondo ordinario transitorio comunale del 2017 per il recupero della quota definitiva, la parte residua è versata direttamente dal Comune alla Regione entro il 10 dicembre 2017.

- Il **comma 74** individua la fonte dei dati per il calcolo dei gettiti in argomento (sulla base dei dati già in possesso dell'amministrazione regionale o dei dati inviati, anche in modo informale, dal competente Ministero).

Infine si richiama l'attenzione sulla previsione del **comma 73** che contiene la disciplina di contabilizzazione dei gettiti in argomento nei bilanci dei Comuni.

*(Riferimento: Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali)*

---

## Articolo 6 Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018

---

Si presentano, di seguito, alcune novità contenute nell'articolo 6 (*Sistema delle autonomie e norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della regione*) della Legge collegata, precisando che le disposizioni specifiche in materia di contenimento della spesa, patto di stabilità, pareggio di bilancio e altro saranno oggetto di successiva nota illustrativa.

\* \* \*

### **1. Approvazione documenti contabili degli enti locali (articolo 6, comma 3 e 27)**

Il **comma 3** dell'articolo in esame prevede per l'anno 2016, in via straordinaria, che i termini di approvazione dei documenti contabili fondamentali degli enti locali possano essere differiti con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. Un tanto, ovviamente, in relazione a motivate esigenze.

Si rammenta che, come precisato dall'articolo 38 della legge regionale 18/2015, i Comuni e le Province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale.

Il **comma 27** dell'articolo 6 in esame modifica l'articolo 26 della legge regionale 26/2015 precisando che i Comuni aderenti esprimono il proprio parere sulla proposta di deliberazione del bilancio dell'Unione territoriale intercomunale entro i trenta giorni antecedenti al termine di avvio da parte delle Unioni delle funzioni comunali; decorso detto termine l'Assemblea dell'Unione delibera prescindendo dai pareri.

*(Riferimento: Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali)*

### **2. Piano dell'Unione (articolo 6, comma 5)**

Il **comma 5** modifica la previsione contenuta all'articolo 17, comma 2 della legge regionale 26/2014 facendo venir meno l'inclusione nel Piano dell'Unione del contenuto del Documento Unico di Programmazione (DUP). Si tratta di un intervento normativo di semplificazione volto ad evitare la duplicazione di identici contenuti in più documenti; si tratta inoltre di atti differenti e soggetti a diversi tempi di approvazione. Il Piano dell'Unione è, infatti, collegato al bilancio di previsione, mentre il DUP è elaborato in tempi diversi.

*(Riferimento: Posizione organizzativa patto di stabilità e indennità amministratori per contributo al risanamento finanziario)*

### **3. Disposizioni in materia di Comunità montane, di Consorzi e di Unioni costituite ai sensi della legge regionale 1/2006 (articolo 6, commi 7, 9, 18, 28, 29 e 30)**

Il **comma 7** prevede l'applicazione alle Comunità montane, fino alla loro soppressione, e per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa regionale, le disposizioni della legge regionale 18/2015 riferite agli enti locali.

Il **comma 9** prevede la permanenza in carica dell'organo di revisione economico-finanziaria delle Comunità montane, eventualmente scaduto o in scadenza, fino alla soppressione di detti enti.

Il **comma 28** dell'articolo in esame precisa che ai Consorzi di cui all'articolo 24 della legge regionale 1/2006, nonché alle Unioni di Comuni costituite ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 1/2006, per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa regionale, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 18/2015 riferite agli enti locali.

Il successivo **comma 29** chiarisce che i Consorzi predetti, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, sono tenuti a rispettare le disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge regionale 18/2015.

Il **comma 30** prevede l'applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 22 della legge regionale 18/2015 alle Unioni di Comuni di cui alla legge 1/2006, qualora non sciolte alla data dell'1 gennaio 2016.

Infine il **comma 18** elimina la penalizzazione finanziaria delle forme associative costituite ai sensi della legge regionale 1/2006 (recupero di parte dell'incentivo straordinario assegnato nell'anno della costituzione) in caso di scioglimento anticipato (prima dei 6 anni previsti dalla legge regionale 1/2006) a partire dal 31 dicembre 2015. La disposizione è conseguente al differimento della costituzione delle UTI previsto dalla legge regionale 26/2015, che le forme associative non potevano conoscere quando hanno deliberato lo scioglimento a fine anno, contando sulla effettiva costituzione delle UTI a partire dal 1 gennaio 2016.

#### **4. Modifiche varie alla legge regionale 18/2015 (articolo 6, comma 8)**

Il **comma 8** contiene varie disposizioni di modifica della legge regionale 18/2015 dovute, in gran parte, ad esigenze di coordinamento tra detta legge e la previsione contenuta nella legge regionale 26/2015 che ha posticipato il termine di costituzione e avvio delle Unioni territoriali intercomunali.

In particolare:

- a) si coordina detta tempistica con le previsioni del fondo transitorio di avvio delle Uti di cui all'articolo 46 della citata legge regionale 18/2015;
- b) si coordina detta tempistica con le previsioni del fondo di avvio delle Uti previsto per l'anno 2015 dall'articolo 66 della legge regionale 18/2015;
- c) si inserisce nella legge regionale 18/2015 un nuovo articolo (50 bis) contenente una norma transitoria in materia di Servizio di Tesoreria (se non diversamente disposto dallo Statuto, si consente all'Unione di avvalersi del Tesoriere del Comune con il maggior numero di abitanti fino al completamento delle procedure per l'individuazione del Tesoriere dell'Unione).

Infine il comma in esame precisa che:

- a) non beneficiano del riparto del fondo ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 14, comma 9, lettera a) della legge regionale 18/2015, totalmente o nella misura indicata nelle legge o nel regolamento, gli enti locali che non trasmettono nei modi e nei tempi previsti i dati in loro possesso necessari per la determinazione e la quantificazione dell'assegnazione spettante;
- b) la concessione e l'erogazione delle risorse del fondo transitorio comunale previsto dall'articolo 45 della legge regionale 18/2015 è subordinata all'adesione del Comune all'Unione territoriale intercomunale.

## **5. Modifica tempistica fondo di vivibilità (articolo 6, comma 17)**

Si prevede, al **comma 17**, la modifica della tempistica di conclusione e rendicontazione degli interventi finanziati nell'anno 2009 a valere sul cd. "fondo di vivibilità" (articolo 11, comma 35, legge regionale 17/2008) fissandola rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre dell'anno 2016.

*(Riferimento: Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali)*

\* \* \*

Il Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, resta a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento.

A tal fine si riportano, nell'allegato schema, i nominativi, i recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail dei dipendenti assegnati.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio  
Salvatore Campo  
*(sottoscritto con firma digitale)*

# Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme Servizio finanza locale

UDINE - Via Sabbadini, 31

fax: 0432 555578

e-mail: [finanzalocale@regione.fvg.it](mailto:finanzalocale@regione.fvg.it)

PEC: [autonomielocali@certregione.fvg.it](mailto:autonomielocali@certregione.fvg.it)

Servizio finanza locale	Nominativo	Telefono	e-mail
<b>Direttore del Servizio</b>	<b>CAMPO Salvatore</b>	0432 - 555558	<a href="mailto:salvatore.campo@regione.fvg.it">salvatore.campo@regione.fvg.it</a>
<b>Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali</b>			
Coordinatore	<b>DEPIERI Angela</b>	0432 - 555454	<a href="mailto:angela.depieri@regione.fvg.it">angela.depieri@regione.fvg.it</a>
	COMINO Elisa	0432 - 555466	<a href="mailto:elisa.comino@regione.fvg.it">elisa.comino@regione.fvg.it</a>
	MELON Alessandra	0432 - 555515	<a href="mailto:alessandra.melon@regione.fvg.it">alessandra.melon@regione.fvg.it</a>
	PIOVESAN Sandra	0432 - 555519	<a href="mailto:sandra.piovesan@regione.fvg.it">sandra.piovesan@regione.fvg.it</a>
	ZULIANI Laura	0432 - 555451	<a href="mailto:laura.zuliani@regione.fvg.it">laura.zuliani@regione.fvg.it</a>
<b>Posizione Organizzativa Patto di stabilità e indennità amministratori</b>			
Responsabile	<b>MOSENTA Alessandra</b>	0432 - 555139	<a href="mailto:alessandra.mossenta@regione.fvg.it">alessandra.mossenta@regione.fvg.it</a>
	BATTISTON Andrea	0432 - 555267	<a href="mailto:andrea.battiston@regione.fvg.it">andrea.battiston@regione.fvg.it</a>
	BOSCHI Maria Letizia	0432 - 555884	<a href="mailto:marialetizia.boschi@regione.fvg.it">marialetizia.boschi@regione.fvg.it</a>
	FALESCHINI Raffaella	0432 - 555505	<a href="mailto:raffaella.faleschini@regione.fvg.it">raffaella.faleschini@regione.fvg.it</a>
	MELON Cristina	0432 - 555171	<a href="mailto:cristina.melon@regione.fvg.it">cristina.melon@regione.fvg.it</a>
	MINISINI Donatella	0432 - 555595	<a href="mailto:donatella.minisini@regione.fvg.it">donatella.minisini@regione.fvg.it</a>
	NASSUTTI Sabina	0432 - 555382	<a href="mailto:sabina.nassutti@regione.fvg.it">sabina.nassutti@regione.fvg.it</a>
<b>Posizione Organizzativa Sviluppo forme associative, innovazione finanza locale e monitoraggio del sistema regionale</b>			
Responsabile	<b>PARDINI Marcella</b>	0432 - 555554	<a href="mailto:marcella.pardini@regione.fvg.it">marcella.pardini@regione.fvg.it</a>
	CASCHI Raffaella	0432 - 555339	<a href="mailto:raffaella.caschi@regione.fvg.it">raffaella.caschi@regione.fvg.it</a>
	CECCONI Oriana	0432 - 555039	<a href="mailto:oriana.cecconi@regione.fvg.it">oriana.cecconi@regione.fvg.it</a>
	CHIABUDINI Gabriella	0432 - 555537	<a href="mailto:gabriella.chiabudini@regione.fvg.it">gabriella.chiabudini@regione.fvg.it</a>
	LIZZI Carla	0432 - 555516	<a href="mailto:carla.lizzi@regione.fvg.it">carla.lizzi@regione.fvg.it</a>
	MEDEOT Luana	0432 - 555459	<a href="mailto:luana.medeot@regione.fvg.it">luana.medeot@regione.fvg.it</a>
	TESTONI Laura	0432 - 555583	<a href="mailto:laura.testoni@regione.fvg.it">laura.testoni@regione.fvg.it</a>